



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Regolamento ex art. 7, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

ART.1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua dell'Ordine Nazionale dei Biologi in attuazione dell'Art.7, del DPR 7 Agosto 2012 n. 137.

ART.2 (Formazione continua)

Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale.

La violazione dell'obbligo della formazione costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale.

Si riporta quanto prescritto dalla manovra finanziaria 2011 al Titolo II Art.3 che recita "Previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione determina illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione".

Fino a Dicembre 2011 non sono previste sanzioni per chi non ha eseguito i crediti ECM ma a partire da gennaio 2012 scatta l'illecito disciplinare e la Commissione di disciplina dovrà irrogare le sanzioni.

Il COGEAPS (Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie) ha proposto e la Commissione Nazionale ECM ha fatto proprie:

- Gli enti accreditanti hanno l'obbligo di tenere l'elenco di tutti gli eventi formativi ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la registrazione;
- I crediti ECM acquisiti per l'attività di tutoraggio per la formazione individuale all'estero e per l'autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini.
- Gli Ordini devono trasmettere al COGEAPS i crediti del professionista.

ART.3 (Organizzazione dei corsi)



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che dagli Ordini anche da Associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine delibera sulla domanda di autorizzazione.

ART.4 (ECM)

A partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M., è obbligatorio per gli operatori della sanità conseguire i crediti ai fini ECM.

L'educazione continua in medicina (ECM) prevede per i biologi, iscritti all'albo o all'elenco speciale, che operano nella sanità compresi i biologi nutrizionisti, l'obbligo di conseguire crediti formativi ai fini ECM.

La nutrizione è inserita negli obiettivi formativi elaborati dall'Agenas.

I crediti formativi che devono essere conseguiti nel triennio sono pari a 150 di cui minimo 30 annui e massimo 70. I crediti mancanti o in eccesso possono essere recuperati e distribuiti nel triennio.

Il valore del credito viene determinato dal provider presso cui vengono accreditati i corsi.

Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati dalla Commissione E.C.M. a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, ordine o collegio professionale italiani.

I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a 2 crediti formativi per ogni ora effettiva di docenza in eventi o progetti formativi aziendali accreditati ECM, entro il limite del 50% di crediti formativi da acquisire nel corso dell'anno solare (per il 2002 massimo 5 crediti riferiti ad attività di docenza).

I crediti possono essere acquisiti in considerazione esclusivamente delle ore effettive di lezione; i crediti non possono, cioè, essere frazionati o aumentati in ragione dell'impegno inferiore o superiore ai sessanta minuti di lezione (es. un'ora o un'ora e trenta minuti di lezione danno diritto a due crediti formativi; le lezioni di durata inferiore a sessanta minuti non possono essere prese in considerazione, né possono cumularsi frazioni di ora per docenze effettuate in eventi diversi).

I docenti/relatori possono conseguire solo i predetti crediti ECM, non possono conseguire i crediti formativi in qualità di partecipanti ad eventi nei quali effettuano attività di docenza.

ART. 5 (Frequenza dei corsi)

Ai fini dell'acquisizione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza degli operatori sanitari interessati effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell'art.1, comma 4, del D.M. 27/12 /2001 la presenza effettiva degli operatori



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei particolari casi di assenza brevissima sarà cura dell'Organizzatore valutarne la giustificazione e l'incidenza dell'assenza sull'apprendimento finale essendo unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale.

ART.6 (ARPA)

Il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonché gli obiettivi di tipo generale. Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici.

Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

ART.7 (Esoneri)

Sono esonerati dal conseguire i crediti ECM:

- i professionisti impegnati nella frequenza di corsi di istruzione universitari (master universitari, corso di specializzazione post laurea, dottorato di ricerca, corso di laurea, corso di perfezionamento scientifico)
- I professionisti che usufruiscono della legge sulla tutela della maternità (legge 30/12/1971 n. 1204)
- I professionisti che adempiono al servizio militare (legge 24/12/1986 n. 958)
- I professionisti che hanno subito un grave infortunio o malattia.
- Gli operatori sanitari, aventi obbligo ECM, che soggiornano all'estero per giustificati motivi (per esempio legge N. 26 dell'11 febbraio 1980) o per attività lavorative svolte, sono esonerati dall'obbligo dell'ECM.

Si ricorda che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che:

- nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore.
- eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore.

Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti.



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

Si rimanda per tutta la regolamentazione dei crediti ai fini ECM alle linee guida elaborate dall'Agenas.

ART. 8 **(Obbligo formazione professionale)**

I professionisti che non operano nella sanità hanno l'obbligo della formazione continua (Art. 4 del Codice deontologico).

I professionisti devono documentare la formazione continua.

I professionisti devono conseguire nel triennio 150 CFP da calcolarsi nelle stesse modalità dei crediti ai fini ECM

ART. 9 **(Accreditamento)**

I corsi di formazione possono essere organizzati oltre che dagli ordini anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti autorizzati dal Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine delibera sulla domanda di autorizzazione.

Al termine di ogni corso deve essere previsto un esame finale con valutazione da parte dei partecipanti della validità scientifica e organizzativa dell'evento.

Soggetti privati, giudicati adeguati, possono collaborare con l'Ordine alla realizzazione di qualunque evento formativo.

ART.10 **(Valutazione dei crediti formativi professionali non ai fini ECM)**

Attività formative	Crediti attribuiti certificati	Limiti massimi annui
Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento, congressi, seminari, convegni, giornate di studio	1 CFP ogni 8 ore	
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici all'interno dei dottorati di ricerca	1 CFP ogni CFU	
Partecipazione a master universitari	1 CFP ogni 8 ore	



Ordine Nazionale dei Biologi

TEL. (06) 57.090.1 r.a. – Telefax: 57.090.234
00153 ROMA - Via Icilio, 7

Partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale	0,25 CFP/ riunione	2 CFP
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisci l'Ordine	0,25 CFP/ riunione	1 CFP
Relazioni a congressi, convegni, seminari, corsi post-laurea, master universitari e corsi di aggiornamento	0,25 CFP per 1 ora o frazione di ora	1 CFP
Partecipazione alle commissioni esami di stato per l'esercizio della professione di biologo	1CFP/ sessione	1 CFP
Autoformazione	3 CFP	3 CFP
Articoli scientifici o di natura tecnico-professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato tecnico-scientifico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato tecnico scientifico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Articoli scientifici o di natura tecnico professionale pubblicati su house organ o su riviste a diffusione nazionale o internazionale, previa revisione di un comitato scientifico- tecnico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Monografie scientifiche o di natura tecnico professionale che riportino esplicitamente la revisione di un comitato tecnico – scientifico	0,25 CFP per almeno 10.000 battute	3 CFP
Docenze svolte presso Università ed enti equiparati nell'ambito di corsi di laurea o master, scuole di specializzazione o corsi di perfezionamento universitario da soggetti non dipendenti.	1 CFP ogni CFU	3 CFP